

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E L'UTILIZZO DEGLI SPAZI DELL'INDIRIZZO AGRARIO

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO N. ____ DEL _____ ALLEGATO AL PTOF 2023/2025

ART. 1 – ACCESSO AI LABORATORI

L'accesso ai Laboratori è riservato agli studenti e ai docenti dell'indirizzo Professionale Agrario. Gli studenti possono accedere nei già menzionati spazi soltanto se accompagnati dai rispettivi insegnanti dell'Istituto per lo svolgimento delle attività didattiche.

È vietato l'accesso o la permanenza agli alunni nei Laboratori durante le pause di ricreazione o per il pranzo. Costituisce eccezione a tale divieto la permanenza in Villa Lauri durante la pausa pranzo o la ricreazione, qualora le attività didattiche si svolgano in maniera continuativa e previa autorizzazione e vigilanza del rispettivo docente.

Studenti e docenti afferenti ad altri indirizzi dell'Istituto possono accedere ai Laboratori previa autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico, e d'intesa con i docenti del Dipartimento per non interferire con la normale attività didattica curricolare.

ART. 2 – TRASFERIMENTI DA E VERSO I LABORATORI

Durante i trasferimenti da e verso i Laboratori e/o l'Istituto, gli alunni devono attenersi scrupolosamente alle indicazioni date dagli insegnanti incaricati della vigilanza, in totale conformità a quanto previsto dal codice stradale (camminare sui marciapiedi o in fila indiana quando questi non sono presenti) mantenendo un comportamento responsabile e corretto.

In nessun caso è prevista la possibilità per gli alunni già risultanti presenti sul registro elettronico, benché maggiorenni, di raggiungere autonomamente gli spazi dedicati ai Laboratori.

ART. 3 – USCITE ANTICIPATE ED ENTRATE POSTICIPATE

In caso di uscita anticipata da effettuare durante le ore di laboratorio, l'alunno sarà autorizzato ad uscire direttamente dal sito del laboratorio all'orario stabilito; per gli alunni minorenni costituisce requisito indefettibile la presa in custodia da parte del genitore, direttamente presso la sede laboratoriale.

In caso di entrata posticipata da effettuare durante le ore di laboratorio, l'alunno dovrà raggiungere autonomamente il laboratorio dove è impegnata la classe.

ART. 4 – RICHIESTA DEI MATERIALI PER LE ESERCITAZIONI

I materiali di pronto consumo necessari per le esercitazioni laboratoriali (quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, piante, semi, terra) devono essere richiesti almeno una settimana prima dell'esercitazione mediante richiesta al Referente per le esercitazioni.

ART. 5 – NORME DI COMPORTAMENTO NEI LABORATORI

Durante le esercitazioni ed i sopralluoghi, gli alunni sono tenuti ad osservare un comportamento rispettoso nei confronti di persone, spazi, piante spontanee, coltivazioni varie e attrezzature presenti, e non devono in alcun modo danneggiare tali strutture e dotazioni. In caso di danneggiamento, dovuto a dolo o colpa (per imprudenza, imperizia o negligenza), in virtù del generale principio di cui all'art. 2043 c.c., il responsabile sarà tenuto al risarcimento nelle forme e secondo le modalità previste nel codice disciplinare d'Istituto. Qualora non fosse possibile determinare il responsabile effettivo del danneggiamento, l'obbligo del risarcimento incombe su tutta la classe in orario al momento in cui è accaduto il fatto.

Qualsiasi comportamento scorretto rilevato dal docente dovrà essere puntualmente riportato nel Registro di Classe e sarà sanzionato secondo le previsioni contenute nel codice disciplinare d'Istituto al quale si fa espresso rinvio.

Ogni alunno è tenuto a mantenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti degli altri alunni della classe ed al puntuale rispetto delle norme di sicurezza di cui al D. Lgs 81/2008 e di ogni altra vigente normativa. A tal fine, il docente di disciplina, all'inizio dell'anno scolastico, dovrà formare-informare gli alunni sugli obblighi concernenti la sicurezza nei laboratori, propria e altrui.

Non è consentito agli alunni eseguire attività diverse o alternative rispetto all'esercitazione o all'incarico indicato dal docente.

Non è consentito agli alunni utilizzare gli attrezzi e le dotazioni per finalità diversa dalla loro specifica funzione.

Gli alunni devono rimanere nell'area assegnata e muoversi all'interno degli spazi solamente per quanto strettamente indispensabile.

È vietato l'uso dei cellulari e di qualunque altro dispositivo elettronico durante le attività in azienda. Il loro utilizzo può essere autorizzato dal docente per finalità didattiche legate allo svolgimento delle attività.

ART. 6 – CONSUMO DI CIBI E BEVANDE

È vietato introdurre nei laboratori bevande o cibi e qualsiasi altro oggetto o prodotto che possa arrecare danni o costituire pericolo; costituiscono eccezioni a tale divieto la permanenza in Villa Lauri durante la pausa pranzo o la ricreazione, qualora le attività didattiche si svolgano in maniera continuativa e previa autorizzazione e vigilanza del rispettivo docente.

È vietato lasciare in deposito o abbandonare carte o altri oggetti nelle aree dei laboratori.

È vietato somministrare cibi o bevande agli animali presenti in azienda.

ART. 7 – UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE

L'utilizzo di attrezzi manuali (badili, pale, forche, forbici o cesoie, decespugliatori, tagliasiepi) è consentito esclusivamente per scopi e finalità didattiche o per attività di apprendimento indicate dall'insegnante. Gli alunni, sotto la stretta sorveglianza dei docenti, devono utilizzare in modo rispettoso le attrezzature che vengono a loro concesse in uso, evitando danneggiamenti volontari soprattutto a carico dei piccoli attrezzi a motore.

È compito degli alunni segnalare al docente in orario, prima dell'inizio della lezione o dell'esercitazione, eventuali danneggiamenti o malfunzionamenti dell'attrezzatura loro assegnata.

È vietato prelevare o spostare attrezzi e qualsiasi oggetto o apparecchiatura e/o utilizzarli senza autorizzazione e il controllo dell'insegnante, o in modo improprio.

Non è consentito in alcun modo agli alunni l'utilizzo di mezzi agricoli o macchine operatrici. Al termine dell'esercitazione l'attrezzatura utilizzata deve essere pulita e ricollocata negli appositi spazi. I docenti sono tenuti a verificare che i locali utilizzati siano in ordine e puliti, e che l'attrezzatura impiegata sia stata ricollocata negli appositi spazi. Eventuali mancanze, danneggiamenti o altri problemi saranno segnalati dal docente al Referente per l'indirizzo e contestualmente provvederà a riportare quanto rilevato nel Registro di Classe.

ART. 8 – SICUREZZA

Gli alunni di ogni classe, prima di accedere ai laboratori per eseguire le esercitazioni previste, devono avere ricevuto dai docenti un'adeguata formazione in merito alla sicurezza sul lavoro, ai rischi ai quali sono esposti durante le diverse attività ed ai Dispositivi di Protezione Individuale obbligatori da indossare per la prevenzione degli infortuni. La formazione sulla sicurezza attuata in classe deve essere puntualmente annotata dal docente nel Registro Elettronico.

Ogni alunno dovrà indossare un abbigliamento consono all'attività ed alle condizioni climatiche del periodo. È altresì obbligato all'utilizzo della tuta da lavoro personale, la quale deve essere integra e pulita, e dei dispositivi di protezione individuale quali calzature antinfortunistiche adeguate (scarponi o stivali in gomma), guanti da lavoro (antitaglio) e, ove necessari, occhiali di sicurezza.

Il materiale personale non necessario allo svolgimento delle attività dovrà essere depositato nell'apposito spazio destinato a spogliatoio.

I telefoni personali nonché eventuali dispositivi elettronici dovranno essere depositati nello spogliatoio che sarà tenuto chiuso durante le attività.

Gli alunni che non fossero provvisti dei dispositivi e dell'abbigliamento richiesto non potranno essere ammessi allo svolgimento delle attività ed il docente annoterà tale mancanza sul registro di classe, fatta salva, in ogni caso, l'applicazione della sanzione disciplinare come previsto nell'apposito Regolamento.

ART. 8 – COMUNICAZIONI

Eventuali situazioni di rischio per l'incolumità propria ed altrui, rilevate durante l'attività didattica, nonché il verificarsi di infortuni di qualunque entità e natura, vanno immediatamente segnalate al docente della disciplina.

Ogni alunno, anche tramite la famiglia, ha l'obbligo di segnalare preventivamente al docente eventuali patologie ed altre situazioni soggettive ritenute rilevanti ai fini dello svolgimento dell'attività per consentire l'adozione degli opportuni provvedimenti precauzionali.

ART. 9 – CUSTODIA DELLE CHIAVI

Le chiavi dei laboratori sono depositate presso il centralino dell'Istituto.
A richiesta, una copia delle chiavi del cancello di _____, delle cassette e della serra, è affidata al docente di riferimento per l'area agraria e al referente dell'indirizzo. Al termine dell'anno scolastico, o comunque prima della scadenza del rapporto di lavoro, la predetta copia dovrà essere restituita all'Istituto, il quale ne rilascerà idonea ricevuta di avvenuta consegna.

ART. 9 – CUSTODIA DELLE ATTREZZATURE

All'inizio ed al termine di ciascun anno scolastico, il docente referente per l'area agraria provvede ad effettuare un inventario di tutto il materiale presente nei diversi laboratori. Tale inventario dovrà essere collocato nei siti di custodia delle attrezzature ed inviato per conoscenza al referente per l'indirizzo.

Ogni docente incaricato che utilizzi i laboratori è responsabile del corretto utilizzo delle attrezzature ed è chiamato a segnalare prontamente al docente referente eventuali rotture, malfunzionamenti o sparizioni di materiale ed attrezzature.

ART. 10 – ATTIVITÀ IN AZIENDA

Le attività pratiche dell'indirizzo agrario si svolgono sia all'interno degli spazi definiti laboratori, sia all'interno delle aziende Partner del territorio.

In tutte le attività dovranno quindi essere rispettate le norme previste dal regolamento di Istituto, dal presente regolamento nonché eventuali altre norme di sicurezza e comportamento indicate dalle aziende ospitanti.

ART. 11 – SANZIONI

Salvo che il fatto costituisca più grave infrazione, l'inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento, e di quelle comunque comunicate dal docente della materia, costituisce violazione degli obblighi disciplinari, dettagliatamente previste nel Regolamento Generale d'Istituto, al quale espressamente si fa rinvio.

ART. 12 – NORME FINALI – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti e al regolamento generale d'Istituto.

ART. 13 – NORME PER L'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO E LA SUA DIVULGAZIONE

Il presente regolamento viene approvato dal Consiglio d'Istituto, sentite le diverse componenti scolastiche ed il parere del Collegio dei Docenti o da commissione delegata per le parti che coinvolgono direttamente la didattica.

Le norme regolamentari hanno validità permanente fino a che non interviene una deliberazione che modifichi espressamente la norma stessa. Nella deliberazione di modifica, il Consiglio d'Istituto fissa la data di decorrenza del provvedimento.

Il presente regolamento viene pubblicato sul sito della scuola nell'area dedicata alla trasparenza amministrativa.